



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



Prot. N. 2108U/rs/2017

Padova, 24 febbraio 2017

Trasmessa a mezzo e-mail

Spett.le
Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Ufficio Pronto Ordini
Piazza della Repubblica n. 59
ROMA

Oggetto: Quesito RC Professionale collaboratori di studio.

Con la presente si chiede a codesto Consiglio Nazionale di esprimere il parere in merito a:

Con riferimento alla previsione dell'art. 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 per cui *"il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva"* e dell'art. 14 del nuovo Codice Deontologico della Professione per cui *"Il professionista deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché i relativi massimali ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137"*, si richiede l'orientamento di Codesto Spettabile Consiglio Nazionale in merito al suddetto obbligo assicurativo, anche per l'interesse che la problematica riveste per molti colleghi.

Nel caso specifico si fa riferimento alla posizione del professionista (iscritto all'Albo e titolare di partita Iva) che presta la sua attività esclusivamente a favore di un professionista individuale ovvero a favore di uno Studio Associato professionale, non assume incarichi personalmente (incarichi che vengono assunti direttamente dal/i Titolare/i dello studio), e quindi non instaura un rapporto diretto con il cliente.

Tale questione è stata in parte già oggetto di analisi da parte di Codesto Consiglio Nazionale per rispondere ad un quesito posto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano (per quanto in vigore del vecchio codice deontologico).

In particolare il Consiglio Nazionale, per mezzo del Pronto Ordini n. 272/2013 del 8.10.2013, che si allega, chiarisce che il professionista che non svolge attività professionale per conto proprio non è tenuto alla stipula della polizza assicurativa, in quanto tale obbligo sussiste unicamente solo qualora il professionista assuma incarichi direttamente dal cliente ed il cliente sia il destinatario finale del servizio professionale effettuato.

Ci è stato al riguardo segnalato da uno Studio Professionale che lo stesso ha aderito alla soluzione interpretativa del Consiglio Nazionale, sottoscrivendo una polizza che comprende i danni



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



cagionati ai terzi per “fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale”.

Di conseguenza i collaboratori di tale Studio che prestano attività esclusivamente a favore dello Studio stesso, svolgendo le proprie pratiche in nome e per conto dei professionisti Associati, titolari degli incarichi, non hanno ritenuto di sottoscrivere alcuna autonoma polizza personale professionale.

È evidente, inoltre, che qualora i Collaboratori dello Studio esercitino altresì attività in nome e per conto proprio, assumendo incarichi personali con la clientela, essi saranno soggetti all'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

Relativamente al rapporto tra il professionista di cui sopra, collaboratore dello Studio e privo di assicurazione personale professionale, e lo Studio Associato (o il Professionista individuale), quale cliente del professionista stesso, si pone un'ulteriore problematica relativa all'ipotesi in cui l'assicurazione non risarcisca lo Studio per il danno imputabile al professionista e lo Studio si possa rivalere direttamente sul professionista che ha causato il danno (fattispecie non esaminata dal P.O. sopra richiamato).

Lo Studio interpellante, al fine di tutelare i suoi Collaboratori, ha inserito espressamente nel contratto di collaborazione concluso con il professionista una manleva a favore del professionista stesso (salvo ovviamente ipotesi di colpa grave o dolo).

Di conseguenza lo Studio suddetto ritiene che anche in questo caso i collaboratori dello Studio stesso siano esentati dalla sottoscrizione di un'autonoma polizza assicurativa personale.

Da ultimo, emerge l'ulteriore ipotesi in cui il Professionista collaboratore dello Studio assuma un incarico all'interno di un Collegio Sindacale.

Anche in questo caso lo Studio suddetto ha previsto nella propria polizza la clausola che prevede espressamente l'estensione della copertura assicurativa alla suddetta fattispecie esentando pertanto il professionista Collaboratore dello Studio dalla sottoscrizione di un'autonoma polizza assicurativa personale.

Alla luce di quanto sopra, si chiede se Codesto Spettabile Consiglio Nazionale conferma l'orientamento adottato dallo Studio associato professionale interpellante l'Ordine di Padova.

Restando in attesa di un Vostro cortese urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario
Dot.ssa Silvia Rampazzo